Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2506

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, SERRA, BUCCARELLA, SANTANGELO, PUGLIA, MANGILI, SCIBONA, PETROCELLI, FATTORI, GAETTI e MONTEVECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2016

Nuove disposizioni concernenti la classificazione dei prodotti in base alla loro sostenibilità produttiva, tenuto conto delle materie prime impiegate, dell'energia e delle risorse idriche utilizzate nonché del potenziale recupero e riciclo finale

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge interviene nell'ambito della realizzazione, distribuzione e smaltimento finale dei prodotti in un'ottica di sostenibilità ambientale che partendo dalla strategia rifiuti zero consente una transizione verso un'economia circolare delle risorse, dei prodotti e dei rifiuti.

L'iniziativa è volta all'approvazione di una legge che afferisca alle seguenti aree di interesse:

area di interesse relativa alla cosiddetta *Strategia rifiuti zero* che prevede una riduzione dei rifiuti a monte rispetto al ciclo di produzione, già in fase di progettazione dei prodotti stessi;

area di interesse relativa all'etichettatura CE dei prodotti che tenga conto anche della dismissione dei prodotti e del loro ciclo di vita, prevedendo le indicazioni delle tipologie di materiali utilizzati e per lo smaltimento del prodotto complessivo o nella sua forma de-strutturata;

area di interesse relativa alla gestione dei rifiuti prevedendo per ogni prodotto una determinata gestione in fase di trasformazione in rifiuto.

Il disegno di legge si pone come obiettivo quello di migliorare la competitività del nostro mercato partendo dalla sostenibilità ambientale associando a ogni prodotto una classificazione in base al livello di recupero e riciclabilità dello stesso.

Per comprendere al meglio gli obiettivi di tale disegno di legge è bene partire da un esempio pratico: in fase di acquisto attualmente il consumatore può scegliere un prodotto che sia energeticamente classificato in classe A+ , ovvero in classe A e così via. In un'ottica di estrema sostenibilità ambientale sarebbe opportuno che il consumatore potesse orientare il suo acquisto in base alla classificazione dei prodotti stessi rispetto alla loro impronta ecologica. L'impronta ecologica viene attualmente realizzata seguendo gli *standard* stabiliti nel 2009 dal *Global Footprint Network* e la stessa Unione europea ha diffuso delle apposite linee guida.

È auspicabile allora che la classificazione dell'impronta ecologica dei prodotti possa essere considerata a più livelli se si considera il prodotto come aggregato finale o come de-strutturato oppure se vengono o meno considerati vari indici nel calcolo dell'impronta ecologica. È altresì ipotizzabile che, al fine di valutare correttamente l'impronta ecologica di un prodotto, sia necessario che già in fase di progettazione si ipotizzi e calcoli il numero di cicli vita funzionali che il prodotto e le materie in esso contenute possono determinare.

Non da ultimo la comunicazione della Commissione europea al Parlamento COM (2015) 614 del 2 dicembre 2015 che ha per titolo «L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» invia un segnale chiaro agli operatori economici: l'UE sta utilizzando tutti gli strumenti di cui dispone per trasformare la propria economia, aprendo la strada a nuove opportunità commerciali e stimolando la competitività. Si tratta di misure a 360 gradi per cambiare l'intero ciclo di vita del prodotto, che non si concentrano unicamente sulla fase di fine vita e sottolineano la precisa ambizione della Commissione di trasformare l'economia dell'Unione e produrre risultati concreti con cui dovrebbero progres-

sivamente emergere modalità innovative e più efficaci di produzione e di consumo. L'economia circolare ha le potenzialità per creare numerosi posti di lavoro in Europa, preservando nel contempo risorse preziose e sempre più scarse, riducendo l'impatto ambientale legato al loro impiego e iniettando nuovo valore nei materiali di scarto.

I benefici dell'economia circolare possono essere molteplici. In termini di risorse naturali si stima che si potrebbe ridurre il fabbisogno di fattori produttivi materiali del 17-24 per cento entro il 2030. Il risparmio economico si aggirerebbe in questo caso intorno ai 630 miliardi di euro l'anno. Una concezione sviluppata di produttività delle risorse, che nell'ultimo decennio ha registrato una crescita del suo tasso nell'UE del 20 per cento, *trend* che secondo le previsioni si incrementerà di un'ulteriore 30 per cento entro il 2030 con un conseguente aumento del PIL di circa l'1 per cento, ed un aumento di posti di lavoro che si aggira attorno ai due milioni. Investire nell'economia circolare dunque conviene sia in termini economici che in termini ambientali.

La metodologia di prevenzione della produzione di rifiuti attuata mediante una corretta progettazione a monte eco-compatibile permetterebbe risparmi alle imprese di circa 600 miliardi di euro annui, pari a circa l'8 per cento del fatturato complessivo.

A questo poi va aggiunto il risultato ottenibile anche da altre buone pratiche come una prevedibile riduzione delle emissioni di gas serra del 2-4 per cento. Ciò andrà sostenuto in seguito da una *partnership* che rafforzi la ricerca delle politiche innovative a favore di un'economia circolare.

Nella transizione dall'economia lineare tradizionale ad una economia circolare i prodotti sono progettati in modo da prevedere fin dalla prima fase la loro destinazione finale una volta esaurito il ciclo di vita.

Sotto questo profilo si inserisce una leva per aumentare i livelli di competitività delle imprese e della ricerca italiana, basti pensare alla capacità di una azienda di pensare un prodotto per molteplici cicli di vita anziché uno soltanto.

Ne risulta che i principali attori di questa transizione sono:

– la classe politica che deve essere in grado di creare le condizioni affinché questa transizione avvenga, mediante normative che prevedano finanziamenti/sanzioni per le aziende più o meno virtuose;

– il mondo delle imprese che aumentando il loro livello di competitività si inseriscono in modo proficuo nella transizione, attraverso un impegnativo processo di re-industrializzazione;

– i consumatori che aumentando il loro livello di consapevolezza determinano la chiusura del cerchio dell'economia dei prodotti.

Il disegno di legge quindi ha come obiettivo di permettere un'adeguata e immediata informazione verso i consumatori circa le credenziali ecologiche dei prodotti che si accingono a comprare.

Ma non solo, perché il processo immaginato determina un mondo delle imprese che sia già esso stesso responsabile perché ha la capacità culturale di disegnare gli scenari futuri dei loro prodotti.

Per questo, l'articolo 1 stabilisce i termini e definizioni legati alla classificazione dell'impronta ecologica dei prodotti. Tale classificazione tiene in considerazione gli aspetti ambientali principali che rientrano nel ciclo di produzione dei prodotti.

In particolare permettendo una stima dei materiali utilizzati per la produzione, dell'energia spesa per la produzione e per il rifiuto finale prodotto.

L'articolo 2 i criteri per l'istituzione di un comitato tecnico scientifico che sovraintende all'*iter* applicativo della legge.

L'articolo 3 definisce i termini entro i quali il Ministero dello sviluppo economico emana le circolari e le linee guida attuative,

utili ai fini della corretta applicazione della normativa di classificazione dei rifiuti.

L'articolo 4 determina il termine entro il quale i prodotti devono essere adeguati secondo la nuova classificazione. Questo comporta solo la classificazione del prodotto con inserimento delle note tecniche nel fascicolo tecnico di prodotto. In questa fase non è prevista nessuna marcatura specifica se non volontaria.

L'articolo 5 determina il termine entro il quale i prodotti sono etichettati secondo la nuova normativa. Dopo essere stati classificati i prodotti entro un certo termine saranno dunque anche etichettati. Il termine è esteso anche per consentire l'adeguamento dei prodotti già progettati e per consentire alle aziende di poter ripensare le loro filiere produttive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Termini e definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «prodotto»: il risultato di un processo industriale, artigianale, manifatturiero o terziario immesso sul mercato;

b) «impronta ecologica di un prodotto»: è la classificazione di un prodotto in relazione alla sua proprietà in termini di materie prime contenute, di energia necessaria per la produzione e di recupero e riciclo dei materiali;

c) «indice di risorsa»: classificazione di un prodotto in base al materiale utilizzato per rendere disponibile tale prodotto al consumatore, definisce e discrimina il contenuto di risorse e materie utilizzate per la produzione considerando l'intera filiera;

d) «indicatore di risorsa riciclata»: è l'indice che definisce la quantità di materia riciclata utilizzata per la realizzazione di un prodotto;

e) «indicatore di risorsa naturale»: è l'indice che definisce la quantità di materia prima non riciclata utilizzata per la realizzazione del prodotto;

f) «indice di energia»: classificazione di un prodotto in base all'energia utilizzata per rendere disponibile un prodotto al consumatore, definisce il contenuto energetico di un prodotto in termini di energia spesa nella produzione considerando l'intera filiera;

g) «indicatore di energia fossile»: è il valore che definisce la quantità di energia fossile utilizzata per la realizzazione del prodotto;

h) «indicatore di energia rinnovabile»: è il valore che definisce la quantità di energia

rinnovabile utilizzata per la realizzazione del prodotto;

i) «indice di risorsa idrica»: classificazione di un prodotto in base alla quantità di acqua utilizzata per rendere disponibile un prodotto al consumatore, definisce il contenuto idrico di un prodotto in termini di acqua spesa nella produzione considerando l'intera filiera;

l) «indicatore di contenuto idrico recuperato»: è il valore che definisce la quantità di acqua riciclata utilizzata per la realizzazione del prodotto;

m) «indicatore di contenuto idrico naturale»: è il valore che definisce la quantità di acqua naturale utilizzata per la realizzazione del prodotto;

n) «indice di riciclo»: classificazione di un prodotto che definisce l'attitudine di un prodotto o dei suoi componenti ad essere riciclato;

o) «indicatore di ciclo di vita del prodotto»: è il valore che definisce il numero di cicli di vita di un prodotto;

p) «indicatore di ciclo di vita del materiale»: è il valore che definisce il numero di volte che un materiale contenuto in un prodotto può essere riciclato.

2. L'impronta ecologica è costituita dagli indicatori e dagli indici di cui al comma 1, ai sensi dello schema di cui all'allegato A.

Art. 2.

(Comitato tecnico-scientifico per la classificazione dei prodotti)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Comitato tecnico-scientifico per la classificazione dei prodotti, di seguito denominato «Comitato», con lo scopo di definire le linee guida e la metodologia per classificare i prodotti immessi sul mercato in base al loro livello di riciclabilità, in base al loro contenuto energetico e

delle risorse impiegate nella loro produzione. Le linee guida definiscono i criteri di applicazione della classificazione dei prodotti secondo gli indici di cui all'articolo 1.

2. Il Comitato, che dura in carica cinque anni, è composto da rappresentati del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rappresentati delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali per le materie di loro competenza, da rappresentanti dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nonché da professori ordinari e associati e ricercatori in rappresentanza delle università italiane.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta entro sessanta in giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposito decreto con cui determina le modalità di composizione, le funzioni e i compiti del Comitato.

4. Alle funzioni del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

5. Il Comitato invia annualmente una relazione sul proprio operato al Parlamento e redige una relazione finale a conclusione del suo mandato.

Art. 3.

(Linee guida per la classificazione dei rifiuti)

1. Entro sessanta giorni dal termine dei lavori del Comitato di cui all'articolo 2, il Ministro dello sviluppo economico, di con-

certo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, adotta apposito decreto per determinare le modalità applicative della nuova classificazione dei prodotti e le linee guida di classificazione per i produttori.

Art. 4.

(Termine di adeguamento dei prodotti)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, i prodotti immessi sul mercato nazionale sono classificati tenendo conto dell'impronta ecologica di prodotto così come determinata dallo schema di cui all'allegato A.

2. Le indicazioni su metodo di classificazione, modalità di calcolo e codifica sono inserite nel fascicolo tecnico del prodotto, consultabile anche in formato elettronico e disponibile *online*.

Art. 5.

(Etichettatura dei prodotti)

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prodotti destinati al mercato nazionale, nel rispetto della normativa europea vigente, riportano con apposita indicazione in etichetta il codice di impronta ecologica, in riferimento ad ogni parte del prodotto anche destrutturato.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A
(articolo 1, comma 2)

1. IMPRONTA ECOLOGICA:

1.1. INDICE DI RISORSA

1.1.1. Indicatore di risorsa riciclata

1.1.2. Indicatore di risorsa naturale

1.2. INDICE DI ENERGIA

1.2.1. Indicatore di energia fossile

1.2.2. Indicatore di energia rinnovabile

1.3. INDICE DI RISORSA IDRICA

1.3.1. Indicatore di acqua riciclata

1.3.2. Indicatore di acqua naturale

1.4. INDICE DI RICICLO

1.4.1. Indicatore di ciclo di vita del prodotto

1.4.2. Indicatore di ciclo di vita del materiale

€ 1,00